

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MONTINI** e **BURTULO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1969

Modifiche all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont

ONOREVOLI SENATORI. — La ricostruzione degli abitati distrutti, danneggiati o forzatamente trasferiti in conseguenza della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, a sei anni dal tragico evento, non è ancora purtroppo compiuta.

Difficoltà di varia natura ne hanno reso difficile l'inizio e tormentato il cammino! Per l'avvenuto superamento di numerose difficoltà burocratiche e di interpretazione di testi legislativi che disciplinano la complessa materia, il ritmo della ricostruzione edilizia poteva tuttavia, in questi ultimi tempi, considerarsi soddisfacente su tutta l'area devastata ed era quindi lecito sperare che, se l'impulso costruttivo fosse continuato, sarebbe stata prossima a realizzarsi l'aspirazione più viva delle infelici popolazioni del Vajont di riavere finalmente una casa.

In verità, per buona parte, questo obiettivo è stato realizzato, poichè con l'impiego del contributo nella misura prevista dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, di cui i proponenti chiedono la modifica, è stata possibile la costruzione di circa il 65

per cento delle case distrutte od abbandonate di Erto e Casso in provincia di Pordenone ed in misura maggiore anche per Longarone e gli altri abitati in provincia di Belluno, ad eccezione di Borgo Piave, frazione della città di Belluno, dove, per insorte difficoltà tecniche ed urbanistiche, nessuna unità abitativa ha potuto essere costruita negli insediamenti previsti dal piano di ricostruzione.

Nel corrente anno, per contro, il rilevato promettente ritmo ricostruttivo delle unità distrutte o abbandonate ha subito un forte rallentamento fino ad annullarsi praticamente in questi ultimi mesi.

La causa di questo fenomeno è una sola: l'aumento dei prezzi unitari in edilizia che, com'è noto, ha raggiunto livelli di circa il 22 per cento, livelli che tendono ad aumentare, si da rendere estremamente problematica la costruzione delle abitazioni per la sopravvenuta incongruità dei contributi posti a disposizione della legge.

Si sta infatti verificando che costruzioni già iniziate ed appaltate rimangono incomplete per fraposte remore da parte degli

appaltanti a proseguire le opere ai prezzi concordati, dando il via ad incresciosi e defatiganti contrasti giudiziari.

La preoccupante paralisi della ricostruzione abitativa nelle aree devastate dalla tragedia può e deve essere rimossa, adeguando per l'appunto la misura del contributo all'aumento dei costi che si è verificato nell'edilizia.

Secondo rigorose valutazioni compiute dagli uffici tecnici dei comuni, il richiesto adeguamento dei contributi statali, previsto dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, dovrebbe avvenire nella misura che indichiamo con il presente disegno di legge ed il cui onere ammonta complessivamente a lire 2 miliardi e 300 milioni, spesa che, a giudizio dei proponenti, può essere ripartita anche in più esercizi, facendo ricorso alle previsioni dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Onorevoli senatori, è ancora impressa nel ricordo di tutti i cittadini italiani la sciagura che ha seminato di lutti e di rovine una zona non certo favorita dalla sorte, dovuta, com'è concordemente ammesso, non allo scatenarsi delle forze indomabili della natura, ma a fatto dell'uomo. Questa è una circostanza che differenzia la tragedia del Vajont dalle altre calamità naturali e rende degno di maggiore comprensione il dramma di quelle infelici popolazioni.

A scanso di ogni obiezione, ritengono infine i proponenti di dover porre in rilievo che non può essere imputato, in alcun modo, a negligenza dei sinistrati il ritardo nella richiesta dei contributi previsti dalla legge e da destinarsi alla ricostruzione delle unità abitative, ma solo ad adempimenti tecnici ed amministrativi o ad eventi talora imprevedibili, com'è per la ricostruzione di Erto e Casso a monte (località Stortan), il cui piano è ancora all'esame degli organi tecnici della Regione.

Sarebbe di conseguenza iniquo porre a loro carico le conseguenze dannose di eventi a cui la volontà è rimasta assolutamente estranea.

Se questo doveroso atto di riparazione della società dovesse rimanere inadempito, non è il caso di indugiare nella dimostrazione delle gravi ripercussioni sul piano psicologico che esso comporterebbe in una popolazione profondamente turbata da un alternarsi di attese e delusioni che dura da oltre sei anni e che vedrebbe allontanarsi e forse spegnersi la speranza di ricostruire un proprio focolare ed un proprio avvenire.

In questa luce, il presente disegno di legge vuole essere un concreto contributo al reinserimento dei superstiti della tragedia a normalità di vita civile e produttiva ed un atto di fraterna comprensione per le loro sofferenze.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il limite massimo del contributo previsto dai commi primo, terzo e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, numero 1457, quale risulta modificato dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dagli articoli 2 della legge 26 giugno 1965, n. 785, e 3 del decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1966, n. 499, è elevato, a favore dei proprietari che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non abbiano iniziata o completata la ricostruzione delle unità immobiliari distrutte, danneggiate o trasferite per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, nella seguente misura:

- 1) da lire 5 milioni a lire 6 milioni nell'ipotesi prevista dal primo comma;
- 2) da lire 8 milioni a lire 9 milioni e 500 mila nell'ipotesi prevista dal secondo comma;
- 3) da lire 5 milioni a lire 6 milioni nell'ipotesi prevista dal settimo comma.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi e 300 milioni da ripartire negli esercizi 1970 e 1971, si provvede per l'anno finanziario 1970 mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.